

Novità giurisprudenziale

**IL DIRITTO ALL'ASSEGNO DIVORZILE ALLA LUCE DEI NUOVI ORIENTAMENTI DELLA CASSAZIONE CIVILE.
DA OGGI NON E' PIU' ASSICURATO AL CONIUGE UN ASSEGNO PARAMETRATO AL TENORE DI VITA GODUTO IN COSTANZA DI MATRIMONIO, ANCHE NEI GIUDIZI DI REVISIONE.**

Divorziare non assicura più al coniuge economicamente più debole una "rendita vitalizia" per il futuro.

I giudici della Suprema Corte, infatti, con la sentenza n. 11504/2017 hanno dichiarato superato il precedente consolidato orientamento che collegava la misura dell'assegno divorzile al parametro del cd. "tenore di vita" goduto in costanza di matrimonio e che consentiva, dunque, al coniuge economicamente più debole di percepire periodicamente ovvero in un'unica soluzione una somma parametrata al reddito dell'ex coniuge.

Secondo la Cassazione, infatti, una volta estinto il rapporto matrimoniale si estingue anche ogni rapporto economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, con la conseguenza che le possibilità di ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno sono oggi ridotte rispetto al passato. Anzi, oggi il coniuge beneficiario rischia di vedersi revocare o ridurre detto assegno.

Sino al maggio scorso con la sentenza di divorzio il coniuge che risultava essere economicamente più debole aveva il diritto *tout court* di vedersi riconosciuto un assegno periodico (ovvero una somma di denaro in un'unica soluzione) quale contributo al proprio mantenimento personale. L'art. 5, VI comma, L. 898/1970 (cd. "legge sul divorzio") stabilisce infatti che il giudice, nel pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento dello stesso, deve disporre l'obbligo a carico di un coniuge di corrispondere all'altro un assegno periodico, qualora quest'ultimo non abbia i mezzi adeguati o comunque non possa procurarsi per ragioni oggettive.

Il riconoscimento di detto assegno *ipso iure* avveniva sulla base di un'interpretazione consolidata in giurisprudenza per cui l'adeguatezza-inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente

doveva essere rapportata al "tenore di vita" goduto in costanza di matrimonio, effettuando a tal fine una valutazione comparativa dei redditi dei coniugi, alla luce del complesso della loro situazione economico-patrimoniale e tenendo conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere, nonché di fondate aspettative che incidono sullo stile di vita potenziale.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 11504/2017, ha messo un punto rispetto all'applicazione di detto criterio, affermando in modo lapalissiano che **l'assegno divorzile potrà essere riconosciuto solo al coniuge che non risulti avere raggiunto l'indipendenza o l'autosufficienza economica, o non sia comunque in grado di esserlo; ciò senza più tener conto del tenore di vita goduto du-**

rante la convivenza matrimoniale, né della disparità reddituale tra i coniugi.

In tal modo l'adeguatezza dei mezzi viene oggi parametrata alle effettive necessità del coniuge richiedente e non più alle condizioni economiche del coniuge obbligato, affermando così la **natura esclusivamente assistenziale di detto assegno**, improntato cioè al principio costituzionale del dovere inderogabile di solidarietà economica tra coniugi (art. 2 letto in combinato disposto all'art. 23 Cost.).

Secondo tale nuova interpretazione, pertanto, l'assegno può essere erogato solo nei casi in cui il soggetto richiedente si trovi in una effettiva situazione di difficoltà economica, tale per cui non sia in grado di far fronte ai propri bisogni; esso viene così riconosciuto non tanto in ragione del vincolo matrimoniale (che con il divorzio si estingue), quanto piuttosto in considerazione di quel rapporto e del conseguente dovere di solidarietà "post-coniugale", a tutela della persona economicamente più debole.

Solo in tal senso, dunque, può sussistere un diritto a percepire l'assegno divorzile, che non deve sfociare in un riconoscimento fondato sulla mera preesistenza di un rapporto in una prospettiva di "ultrattività" del vincolo matrimoniale; cosa che, invece, il precedente riferimento al tenore di vita faceva emergere.

A tale assunto la Corte giunge sulla base di alcune considerazioni che, tenuto conto dell'evoluzione e dei cambiamenti sociali, portano a ridefinire l'istituto del matrimonio secondo una prospettiva slegata dai rigidi dogmi che sino ad oggi lo hanno relegato in un modello negoziale ancora molto tradizionale, quale espressione di una "sistemazione definitiva". Il superamento graduale di questa visione "indissolubile" del vincolo matrimoniale - resa possibile da ultimo con il D.L. n. 132/2014 (conv. In legge dall'art. 1, L. 162/2014) che ha introdotto la possibilità di sciogliere il vincolo matrimoniale con una semplice dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile - ha fatto sì che si potesse affermare la rottura di ogni vincolo di natura patrimoniale tra gli ex coniugi insieme a quello prettamente affettivo.

Si badi che, nonostante alcuni vi abbiano intravisto una "rivoluzione copernicana", tali principi erano già stati in qualche modo enunciati dalla Cassazione con due sentenze gemelle rese a Sezioni Unite nel 1990 (cfr. SS. UU. nn. 11490/1990 e 11492/1990). Trattasi peraltro di sentenze in cui la Corte non si è effettivamente spinta fino alle più lapalissiane considerazioni della sentenza 11504/2017, dettate oggi dal mutamento dei costumi che negli ultimi anni ha investito il diritto di famiglia, come dimostrano le numerose riforme intervenute in materia di recente.

Con le pronunce testé citate la Corte aveva già affermato la sussistenza del diritto all'assegno di divorzio solo nel caso di mancanza dei mezzi adeguati in capo al coniuge richiedente, escludendo fermamente che esso potesse essere radicato nel vincolo matrimoniale, in modo da evitare che esso si traducesse in una ingiustificata proiezione patrimoniale di un rapporto ormai sciolto.

Al di là delle considerazioni sociologiche che non vogliono formare oggetto del presente contributo - ancorché validi spunti per ulteriori riflessioni e dalle quali peraltro la Suprema Corte muove per affermare il nuovo principio di diritto - il ragionamento svolto dai giudici nella sentenza n. 11504/2017 risulta essere, sul piano logico-giuridico, del tutto condivisibile.

Più precisamente, la Corte giunge a sconfessare il parametro del "tenore di vita", e così le valutazioni di tipo comparativo tra le condizioni economiche degli ex coniugi, sulla base di un'attenta e complessiva lettura della legge sul divorzio, rilevando come il parametro del tenore di vita sia richiamato solo nell'art. 9 al fine di determinare in sede presidenziale il *quantum debeatur* in caso di contestazioni circa la reale consistenza patrimoniale dichiarata dai coniugi; nessun richiamo, invece, viene fatto nell'art. 5 della legge sul divorzio ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno stesso.

Di qui la necessità di individuare un nuovo criterio che potesse fondare l'affermazione di tale diritto, e che è stato individuato nell'**autosufficienza economica**.

Detto parametro, invero, è stato mutuato dalla disciplina prevista in materia di mantenimento dei

figli maggiorenni, a favore dei quali il legislatore ha previsto la possibilità di riconoscere un assegno di mantenimento qualora non siano indipendenti economicamente ex art. 337-septies c.c.; criterio questo applicabile anche alla disciplina sull'assegno divorzile trattandosi in entrambi i casi di prestazioni economiche regolate nell'ambito del diritto di famiglia.

Anzi, secondo l'iter logico seguito dai giudici di Cassazione, se il raggiungimento dell'indipendenza economica condiziona il mancato riconoscimento dell'assegno di mantenimento a favore dei figli dovuto dai genitori, tra i quali sussiste un rapporto *filiationis* tendenzialmente stabile e permanente, a maggior ragione tale parametro deve essere applicato nel giudizio per il riconoscimento dell'assegno divorzile dove, al contrario, le parti non sono più legate da alcun vincolo, perdendo con il divorzio lo status di coniuge e riacquistando quello di "persona singola".

Di conseguenza, non potrà essere riconosciuto un assegno di mantenimento in sede di divorzio qualora il giudice accerti che l'ex coniuge richiedente sia **economicamente indipendente** o **comunque in grado di esserlo**, valutate a tal fine anche le capacità lavorative dello stesso, onde evitare proiezioni patrimoniali di un rapporto ormai sciolto e così ingiustificate rendite parassitarie.

Viene in tal modo affermato il **principio di autore-sponsabilità economica** anche per l'istituto del divorzio, legato alla libertà delle scelte esistenziali della persona, che le impone di attivarsi per realizzare la propria personalità nella nuova dimensione di vita autonoma, senza che la preesistenza del rapporto coniugale possa giustificare l'inerzia dell'ex coniuge a reperire una nuova occupazione perché confortato da un riconoscimento di diritto dell'assegno.

Solo l'oggettiva impossibilità di potersi procurare quei mezzi necessari è idonea - se provata - a stabilire il riconoscimento dell'assegno in questione, in presenza dunque di specifiche e dimostrate ragioni di solidarietà. Lo scopo è quindi quello di evitare che l'assegno divorzile sia riconosciuto *tout court* per la mera esistenza di un divario reddituale tra gli

ex coniugi e che esso si traduca in una impropria misura finalizzata a colmare tale divario.

Il giudizio dovrà quindi necessariamente svolgersi in due distinte fasi, la prima volta esclusivamente a stabilire la sussistenza o meno del diritto all'assegno di divorzio, mentre la seconda diretta a determinare il *quantum* dell'assegno eventualmente riconosciuto. Solo in questa seconda fase, afferma la Corte, è legittimo procedere ad un giudizio comparativo tra le posizioni economiche dei coniugi, onde stabilire la misura dell'assegno avendo riguardo al reddito dei coniugi, alle loro condizioni e al loro contributo personale e patrimoniale dato alla formazione del patrimonio comune.

Più precisamente, quanto alle condizioni perché possa essere riconosciuto l'assegno, **la Corte non fornisce** un chiaro criterio che definisca l'indipendenza o l'autosufficienza **economica**, limitandosi ad individuare a tal fine alcuni indici quali, a titolo esemplificativo, il **possesso di redditi e di cespiti**, il **costo della vita nel luogo di residenza** del richiedente, le sue **capacità e possibilità lavorative** in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro, la **disponibilità di una abitazione**.

Si tratta di criteri dal carattere generico e non univoco che rendono assai ardua l'applicazione del nuovo parametro di indipendenza economica, la cui valutazione - come intuibile - dovrà essere effettuata caso per caso, sulla base della specifica situazione di fatto in cui versano le parti.

Con una pronuncia di pochi giorni successiva a quella in commento si è peraltro espresso il Tribunale di Milano, sez. IX, con ordinanza di data 22.05.2017, dando una prima interpretazione in ordine al concetto di "indipendenza economica", definita come *"la capacità per una determinata persona adulta e sana - tenuto conto del contesto sociale di inserimento - di provvedere al proprio sostentamento, inteso come capacità di avere risorse sufficienti per le spese essenziali"* ed individuando quale parametro (non esclusivo) l'ammontare che, se non superato, consente di accedere al patrocinio a spese dello Stato, pari dunque attualmente a circa 1.000 euro mensili.

Sicuramente questo rappresenta un criterio più agevole e di diretta applicabilità, ancorché non consenta di svolgere le dovute ponderazioni caso per caso.

In tale contesto assume rilievo particolare la pronuncia di poche settimane successiva, con la quale la Corte di Cassazione non solo ha ribadito il principio per cui non va più tenuto in considerazione il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma ha anche affermato più specificamente che tale criterio non deve essere più applicato **nemmeno nei giudizi aventi ad oggetto la domanda di revisione di detto assegno**.

Di conseguenza, anche il "giudice della revisione" dovrà verificare se i motivi sopravvenuti dopo la sentenza che ha pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, giustificano effettivamente la negazione del diritto all'assegno divorzile alla luce dei nuovi criteri, ovvero della sopraggiunta indipendenza economica dell'ex coniuge beneficiario sulla scorta degli indici poc'anzi indicati.

In tal modo viene quindi data la possibilità anche a coloro che sono ad oggi obbligati a corrispondere l'assegno sulla base del criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio di chiedere la revisione della situazione esistente, ancorché non sia stato chiarito nemmeno con questa ultima pronuncia cosa debba intendersi per autosufficienza economica e non sia stato fornito un preciso criterio per affermare tale diritto.

Ciò che appare certo ed incontestato è che non è sufficiente per l'*an debeat*ur la permanenza di un evidente divario economico tra gli ex coniugi, ma anzi è del tutto fuorviante il criterio del tenore di vita in linea con quello della convivenza, da non tenere più in conto ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile.

Non resta in ogni caso che attendere ulteriori pronunce dai giudici di merito che forniscano le indicazioni e gli elementi per una corretta interpretazione ed applicabilità del nuovo criterio di determinazione del diritto all'assegno divorzile, perché possa essere effettuato un corretto bilanciamento di interessi tra quelli propri del coniuge richiedente e quelli dell'obbligato, tra il principio di autore-

sponsabilità economica e di solidarietà post-coniugale.

ULTERIORI INFORMAZIONI SU QUESTO ARGOMENTO O SU FATTISPECIE CORRELATE POSSONO ESSERE RICHIESTE A:

avv. Selene Sontacchi
+39 0461 23100 - 260200 - 261977

ss@slm.tn.it

DISCLAIMER

Le Newsletter di SLM rappresentano uno strumento di informazione gratuito a disposizione di tutti coloro che siano interessati a riceverle (newletter@slm.tn.it). Le Newsletter di SLM non possono in alcun caso essere considerate pareri legali, né possono essere ritenute idonee a risolvere casi specifici in assenza di una preventiva valutazione della fattispecie concreta da parte di un legale.

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003

Le Newsletter di SLM sono inviate esclusivamente a soggetti che hanno liberamente fornito i propri dati personali in ragione di rapporti professionali intercorsi con SLM o in occasione di convegni, seminari, master, o eventi di altro genere. I dati forniti sono trattati secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). A tal fine i dati possono essere trattati

con o senza l'ausilio di mezzi elettronici e/o telematici ed essere comunicati per le medesime finalità ai dipendenti e collaboratori di SLM.

Il titolare dei dati personali ha i diritti previsti dall'art. 7 del "Codice in materia di protezione dei dati personali", tra cui il diritto di ottenere: i) la conferma dell'esistenza dei dati che lo riguardano e la loro comunicazione; ii) l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione e la cancellazione dei medesimi. Il titolare dei dati personali può inoltre opporsi all'ulteriore trattamento dei suoi dati.

Il titolare del trattamento è lo Studio Legale Marchionni & Associati (SLM), con sede in Trento, Viale San Francesco d'Assisi n. 8. Il responsabile del trattamento è l'avv. Rosanna Visintainer, alla quale il titolare dei dati personali può rivolgersi, tramite

l'indirizzo e-mail rv@slm.tn.it, per esercitare i diritti sopra indicati e per ottenere ulteriori informazioni. Chi avesse ricevuto o ricevesse le Newsletter di SLM per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro può comunicarlo inviando una email a rv@slm.tn.it.